

Sent. n. 180/2011/E.L.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Basilicata

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Luciano CALAMARO

Presidente

Dott. Vincenzo PERGOLA

Consigliere

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n.7795/E.L. promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti di:

Giuseppe Fernando G, Giuseppe D, Franco Mario T, Feliciano T e Antonietta G tutti rappresentati e difesi, per procura a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Giampaolo e Rocco BRIENZA elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Potenza alla Via del Popolo, n.6, elettivamente domiciliati; e **Rocco DE LEONARDIS** – non costituito - residente in XXX al Corso Umberto I, n.7

Visto l'atto introduttivo del presente giudizio ed esaminati gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, il Consigliere relatore dr. Giuseppe TAGLIAMONTE, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Ernesto GARGANO nonché, in rappresentanza dei convenuti, l'avv. Rocco BRIENZA.

Con l'assistenza del segretario sig.ra Maria Anna CATUOGNO.

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione del 9.9.2010, preceduto da rituale invito a dedurre del 19.4.2010, la Procura Regionale conveniva in giudizio i suddetti Consiglieri Comunali del Comune di XXX contestando loro di aver cagionato, attraverso l'adozione della Delibera del Consiglio Comunale n.23 del 29.9.2005, di approvazione di debiti fuori bilancio, tra i quali quello riferito alla vicenda per cui è oggi causa, che in dettaglio verrà meglio illustrato, un danno al Comune di appartenenza quantificato in € 48.225,31 e per il quale si chiedeva che venisse da questa Corte accertato il correlato obbligo al risarcimento in favore del predetto Comune di XXX da parte dei predetti convenuti.

Esponeva il Requirente che con la predetta Delibera n.23 del 2005 il Consiglio Comunale di XXX aveva provveduto a riconoscere, tra gli altri debiti, anche quello in favore dell'avv. Antonio L, al quale era in precedenza stato affidato, con Deliberazione della Giunta Municipale n.49 del 30.4.2001, un incarico di difesa in un giudizio amministrativo promosso da una ditta privata, esercente l'attività di smaltimento rifiuti nel territorio, che aveva contestato la legittimità di decisioni amministrative assunte in materia dalla Regione Basilicata, rispetto alle quali il Comune di XXX.

non era coinvolto in via diretta ed immediata.

La decisione della Giunta Municipale di conferire il mandato all'avv. L, adottata nonostante la sottolineata formale estraneità del Comune al richiamato giudizio, conteneva, unitamente alla corresponsione di un acconto di £ 1.500.000, anche il richiamo al rispetto, da parte del professionista incaricato, delle modalità della prestazione entro i limiti della copertura finanziaria assicurata dal formale impegno di spesa all'uopo assunto, "restando a suo carico...ogni ulteriore onere non preventivamente comunicato ed accettato dall'ente".

In data 15.10.2004, l'avv. L rinunciava all'incarico ed inviava una nota spesa munita del

parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza con la quale veniva richiesta la corresponsione della somma di € 60.739,92 a titolo di onorari e spese nel giudizio celebratosi dinanzi al TAR Basilicata e conclusosi, nella fase cautelare in cui la difesa era stata assicurata, con il rigetto della domanda di sospensiva avanzata dalla parte privata, e, sostanzialmente, con il riconoscimento delle ragioni di parte pubblica.

A seguito di trattative, veniva stabilito che potesse liquidarsi in favore dell'avv. L la somma di €49.000,00; la predetta quantificazione debitoria veniva portata all'esame del Consiglio Comunale al quale presero parte gli odierni convenuti per la prescritta approvazione della stessa quale debito fuori bilancio da riconoscersi ai sensi dell'art. 194 lett.e) del T.U. n.267 del 2000.

La delibera veniva approvata, nonostante la manifestazione di riserve sul punto da parte del Segretario Comunale, e la somma di €49.000,00 veniva corrisposta all'avv. L con i mandati n.956 del 15.11.2005 di €20.000,00 e n.784 del 4.9.2006 di €29.000,00.

La Procura regionale, ritenendo che dalla descritta vicenda amministrativa fosse derivato un danno ingiusto per il comune di XXX, emetteva rituale invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti che, in qualità di Consiglieri Comunali all'epoca in carica, avevano adottato la delibera consiliare n.23 del 29.9.2005 di riconoscimento, tra gli altri, del descritto debito fuori bilancio riferito all'avv. Antonio L.

Tutti gli invitati provvedevano a rassegnare le proprie deduzioni, sostenendo la correttezza dell'operato da essi serbato nell'approvazione della ricordata Delibera consiliare n.23 del 2005, fondata, sostanzialmente sulla riscontrata attività professionale prestata dall'avv. L e sulla preoccupazione di tenere indenne il Comune da iniziative giudiziali azionate dal professionista per vedersi riconosciuto il proprio credito e potenzialmente foriere di esborsi finanziari di gran lunga maggiori rispetto a quelli riconosciuti con la delibera contestata.

Le predette argomentazioni difensive non erano ritenute dall'attore idonee a superare le contestazioni mosse, le quali, conseguentemente, venivano ribadite ed ulteriormente precisate

nell'atto introduttivo del giudizio.

Precisava il Procuratore Regionale che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, definito e perfezionato ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. e) – in quanto applicabile alla fattispecie in argomento – necessitasse della effettiva e concreta ricognizione della utilità o dell'arricchimento derivato all'Ente dalla prestazione svolta in violazione delle regole contabilistiche di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3 del medesimo T.U. n.267 del 2000 (Decreto leg.vo 18.8.2000 n.267).

Osservava, inoltre, come la clausola caratterizzante l'incarico in parola, che richiamava l'esigenza di assicurare una continua correlazione tra l'entità dell'acconto iniziale e l'espletamento delle ulteriori iniziative, era stata, in ordine a tale importante profilo, completamente disattesa sì da offrire una sorta di "campo libero" al professionista incaricato; ne derivava, sempre ad avviso della Procura requirente, che il Consiglio Comunale bene avrebbe potuto – e dovuto – disconoscere l'utilità o l'arricchimento per l'Ente derivante dalla descritta prestazione in quanto non effettivamente sussistente (da qui la valutazione della "formula ricognitiva" utilizzata nella Delibera consiliare n.23 del 2005 alla stregua di una mera "clausola di stile").

E pertanto, ad avviso della Procura Regionale, i componenti del Consiglio Comunale che avevano approvato la Delibera di riconoscimento del debito verso l'avv. L, omettendo di procedere alla richiesta e doverosa verifica della utilità ricavata dall'Ente a seguito della prestazione professionale "priva" di adeguata provvista finanziaria, nei cui limiti il riconoscimento era attuabile, avevano riconosciuto all'avv. L una somma non giustificata da alcuna "pubblica ragione", sì da determinare un danno ingiusto, derivato dall'assunzione di un atto amministrativo posto in essere con grave superficialità perché adottato nonostante i richiami sollevati sul punto dal Segretario Comunale in sede di approvazione dell'atto medesimo.

L'assunto attoreo veniva così dispiegato attraverso il richiamo, oltre che alla normativa di settore vigente, alle decisioni assunte in materia di copertura finanziaria degli incarichi legali dalle

Sezioni di Controllo della Corte dei conti, che avevano sempre raccomandato il continuo monitoraggio “finanziario” della predetta forma di incarico, attesa la particolare natura dello stesso, non suscettibile di una rigorosa predeterminazione dell’ammontare. A tale osservazione di carattere generale la Procura Regionale aggiungeva anche una valutazione sulla non determinante incidenza professionale ricoperta dalla prestazione in argomento, e ciò in considerazione del fatto che la pur adottata ordinanza, di rigetto della istanza di sospensione, da parte del TAR Basilicata – verso la quale tendeva la posizione processuale dell’avv. L – era stata in realtà motivata dalla semplice assenza del pregiudizio grave ed irreparabile.

Alla luce delle sintetizzate considerazioni, l’atto di citazione concludeva con la richiesta di condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno di €48.225,31 pari alla differenza tra quanto riconosciuto in sede di riconoscimento del debito (€49.000,00) e quanto invece riconosciuto a titolo di acconto – ed oggetto di originario impegno - (£ 1.500.000 pari ad €774.69) in favore dell’avv. L all’atto del conferimento dell’incarico in parola (Deliberazione G.M. n.49 del 30.4.2001).

Il risarcimento veniva richiesto, pro-quota ed in parti uguali, ai Consiglieri comunali, odierni convenuti, che avevano approvato la Delibera n.23 del 29.9.2005 di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Con unica memoria di costituzione, depositata in data 14.6.2011, i convenuti contestavano radicalmente la fondatezza delle ragioni accusatorie esplicitate nell’atto di citazione ad essi notificato, sostenendo, al fine di giustificare la doverosità del riconoscimento del debito in contestazione, la non vincolatività della clausola limitativa del mandato “ad litem” contenuta nella delibera di conferimento, in ragione della mancata espressa sottoscrizione della stessa nonché la effettiva utilità ricavata dal Comune dallo svolgimento del mandato legale da parte dell’avv. L, la cui opera, a dire della difesa, si era alla fine tradotta in una importante attività difensiva che, sia pure nella sola sede cautelare, era riuscita ad evitare il grave pregiudizio potenzialmente derivante

dal controverso provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela, osteggiato dalla parte privata ed invece difeso dalla contrapposta parte pubblica, ivi compreso il Comune di XXX.

La difesa si curava altresì di evidenziare come la somma oggetto di riconoscimento - € 49.000,00 – fosse il frutto di un accordo che si era rivelato oltremodo vantaggioso per il Comune, atteso che la nota spese originariamente prodotta dal legale incaricato ammontava a più di €60.000,00 e come, ed in ogni caso, eventuali responsabilità derivanti dalla produzione di danni correlati alla natura ed alle modalità di espletamento del mandato dovessero essere ricercate nei comportamenti amministrativi serbati da chi quell'incarico decise di conferire e non, come invece sostenuto nell'atto di citazione, nell'attività amministrativa posta in essere da coloro – quali gli odierni convenuti – che si erano adoperati, attraverso il riconoscimento del debito, per evitare ulteriori e più gravi pregiudizi finanziari.

Conclusivamente veniva invocato il rigetto delle pretese avversarie.

All'odierna pubblica udienza le parti ribadivano le proprie posizioni e, in tale stato, la controversia è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le conclusioni rassegnate dalla difesa, pur non soffermandosi sull'argomento, né spiegandone le ragioni, contengono, subordinatamente alla richiesta di rigetto della domanda attorea, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato dalla Procura Regionale.

L'eccezione non è accoglibile posto che l'atto di citazione risulta notificato il 3 novembre 2010 mentre il danno si è verificato con l'emissione dei mandati di pagamento in favore del professionista, in data 15.11.2005 e 4.9.2006.

Appare, quindi, rispettato il termine quinquennale utile, ai sensi dell'art.1, co.2, l. n.20/1994, per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno.

Nel merito della controversia, l'attore riconduce il danno consistente nell'ingiusto esborso di denaro a titolo di onorario professionale non correlato a corrispondente utilità, alla condotta

serbata dagli odierni convenuti i quali, nella veste di Consiglieri comunali del Comune di XXX, ebbero a votare una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti di un professionista a seguito del conferimento di un incarico di rappresentanza legale non perfezionato sotto il profilo giuscontabilistico.

Il danno, quantificato in €48.225,31, è il risultato della differenza tra l'importo corrisposto al professionista in sede di riconoscimento di debito (€49.000,00) e l'importo che al medesimo sarebbe spettato in forza del contenuto "vincolante" della deliberazione giuntale di conferimento dell'incarico al medesimo (€774,69 all'epoca espresso in £ 1.500.000).

La Procura Regionale, come anticipato "supra", individua nella delibera consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, esito finale di un procedimento di spesa affrancato dal rispetto delle regole giuscontabilistiche disciplinanti la materia, il momento genetico e causativo del contestato danno, traendone le consequenziali richieste di condanna.

Siffatta elaborazione accusatoria, finalizzata a cristallizzare nel solo momento finale della irregolarità della spesa la causa determinativa del pregiudizievole danno, di fatto pretermettendo e trascurando ogni rilievo concausale rivestito dalle precedenti fasi di formazione del debito, non è condivisa dal Collegio stante il concorso di altri e diversi soggetti – non convenuti nell'odierno giudizio – che con l'adozione di scelte ed atti amministrativi riconducibili alla propria sfera di operatività, contribuirono a favorirne la formazione.

Invero il limite di spesa gravante sull'onorario riconoscibile al legale incaricato dall'ente locale, contenuto nella delibera di conferimento dell'incarico e determinato nella misura di £ 1.500,00, viene interpretato dalla parte attrice quale indice della esistenza di un obbligo di monitoraggio della spesa, che avrebbe dovuto essere effettuato dall'Amministrazione comunale, nel progressivo andamento della controversia, onde dare accesso ad un "obbligo (quantomeno) di preventiva autorizzazione delle spese esorbitanti il limite suddetto" (pag.7 dell'atto di citazione); e

tanto al fine di “realizzare un equilibrato contemperamento tra l’esigenza di difesa del pubblico interesse ed il mantenimento dell’equilibrio di bilancio, argomento anch’esso rilevante per la collettività”.

Siffatto tipo di monitoraggio, osserva il Collegio, rientrava tuttavia nella competenza degli organi amministrativi dell’Ente comunale, avendo questi conferito l’incarico, ed essendo, conseguentemente, i medesimi gli effettivi titolari del richiamato potere – dovere di vigilanza.

In tale prospettiva non è ravvisabile alcuna responsabilità dei convenuti in ordine alla rilevata omissione della predetta azione di controllo e/o verifica della spesa.

In ordine, poi, al rilievo da attribuire e riconoscere al predetto “vincolo della spesa” di cui al punto 3) della delibera giuntale n.49 del 30.4.2001 di conferimento dell’incarico, ed al fine di delinearne i limiti di effettiva operatività (anche in chiave di sussistenza della azionabilità in via giudiziale della pretesa creditoria da parte del legale incaricato), il Collegio osserva come all’epoca della vicenda amministrativa in esame la materia fosse disciplinata dall’art.24 della legge 13.6.1942, n.794 secondo cui: “Gli onorari ed i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla”.

La forza di siffatto principio di liquidazione delle spese, solo di recente venuta meno attraverso la c.d. “liberalizzazione” delle tariffe recata dall’ art.2 del decreto legge 4.7.2006, n.223, convertito dalla legge 4.8.2006, n.248, è stata in varie occasioni ribadita dalla Corte di cassazione che ne ha costantemente affermato la portata inderogabile statuendo che “L’inderogabilità dei minimi della tariffa professionale forense in materia civile, sancita dall’art.24 della L. 13.6.1942 n.794, ha carattere assoluto e deve trovare applicazione anche nel mandato professionale conferito da soggetti pubblici ad avvocati e procuratori liberi professionisti e, quindi, non vincolati da rapporti di impiego ed iscritti nel normale albo professionale. Pertanto va

dichiarata la nullità del patto con il quale un avvocato consenta di ricevere da un ente pubblico un compenso fisso, inferiore al minimo fissato dalla tariffa, in relazione alle prestazioni realmente effettuate” (Cass. Sez. II^a n.1043 del 19.2.1981; Cass. Sez.II^a n.3681 del 1980, id. n.6402 del 1980, id. n.4459 del 1982, id. n. 5354 del 1982 e Cass. Sez. I^a n. 2036 del 1983).

Risulta, così, di tutta evidenza la nullità assoluta di qualsivoglia accordo o convenzione intercorso tra l'ente pubblico conferente l'incarico e il professionista incaricato, che avesse contemplato una rinuncia, totale o parziale, ai minimi tariffari.

E' pur vero, osserva ancora il Collegio, che il dispositivo della delibera giuntale n.49 del 2001, di conferimento dell'incarico, non conteneva gli elementi di un vero e proprio accordo ma, sia pure in forma sintetica ed ambigua, poneva vincoli in punto di espletamento della prestazione e di determinazione dell'onorario che prefiguravano un patto posto ad esclusiva tutela delle ragioni finanziarie dell'ente locale.

Pur non volendo sussumere siffatta forma di vincolo nella formula giuridica di un vero e proprio accordo, riemerge con forza, ed al fine di assicurare effettività alla predetta clausola, l'esigenza dello svolgimento di quel doveroso monitoraggio giustamente richiamato dalla Procura Regionale nell'ottica di garantire la piena valutazione della effettiva convenienza – nel tempo – tanto del mantenimento dell'incarico professionale quanto della fissazione delle modalità di espletamento dello stesso.

Nel delineato contesto vengono in rilievo le responsabilità dei soggetti che dettero vita a tale ambiguo accordo, e, successivamente, omisero l'adozione di qualsivoglia iniziativa volta a reclamarne il rispetto.

Le argomentazioni ora svolte muovono dall'esigenza, come già anticipato, di fissare all'interno della vicenda di cui è controversia, altri ed importanti profili di responsabilità a carico degli amministratori del Comune di XXX, non convenuti nell'odierno giudizio, che adottarono la delibera di conferimento dell'incarico legale includendovi una “clausola condizionante” di dubbia

legittimità e interpretazione, nonché a carico dei successivi titolari della gestione amministrativa che non si adoperarono in alcun modo per assicurare il necessario e dovuto seguito a quell'impegno di "monitoraggio", pure espressamente richiamato nella delibera di affidamento.

Alla stregua delle indicate premesse deve essere valutata la posizione degli odierni convenuti.

Il riconoscimento della legittimità della passività pregressa in favore del legale incaricato dall'ente locale, venne effettuato dal Consiglio Comunale a mente dell'art.194, comma 1, lett. e) del T.U. n.267 del 2000 il quale prevede la sanabilità dei debiti derivanti da acquisizioni di servizi, relativi a spese assunte in violazione delle regole giuscontabilistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente art.191, per la parte in cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale.

L'acquisizione dei beni e dei servizi da parte degli enti locali, è, infatti, disciplinata da norme di contabilità che individuano in modo analitico la procedura da seguirsi quando l'ente intenda procurarsi all'esterno una utilità della quale non dispone.

L'impegno contabile, registrato in uno specifico intervento o capitolo di previsione, unitamente all'attestazione di copertura finanziaria, costituiscono condizioni essenziali per poter procedere alla spesa (art.191 T.U.E.L.).

Ove l'ente acquisisca un servizio in assenza di detti presupposti, ovvero, al di fuori degli stessi, viene a determinarsi una situazione anomala che, in linea di principio, non comporta l'insorgere di alcun obbligo a suo carico.

Tuttavia, qualora l'ente locale fornisca la concreta prova della utilità, congiunta all'arricchimento derivante dalla prestazione che si intende riconoscere come "legittimamente svolta", pur in assenza del rispetto dei canoni giuscontabilistici sopra richiamati, l'attività irregolarmente svolta può essere ricondotta all'interno della sua contabilità.

I due requisiti devono coesistere: il debito deve essere conseguente a spese effettuate nell'ambito di competenze dell'ente locale, circostanza che ne individua l'utilità, e la spesa deve,

comunque, rivelarsi produttiva di un arricchimento, valutabile come accrescimento patrimoniale o risparmio di spesa.

In estrema sintesi, il Consiglio Comunale deve valutare l'utilità dell'acquisto o del servizio per l'ente e, solo in caso positivo, assumere la responsabilità di ricondurre la procedura nella contabilità, senza che, però, la irregolarità venga rimossa.

Da qui la necessità che il Consiglio proceda ad una valutazione della fattispecie di spesa irregolarmente posta in essere vagliando tanto l'esistenza delle condizioni (utilità ed arricchimento), espressamente previste dall'art. 194, co.1, lett.e, del T.U. del 2000, quanto le ragioni in base alle quali gli organi di amministrazione dell'ente disattesero le regole per l'assunzione del regolare e pieno impegno della spesa relativa al servizio in questione, e ciò al fine di accertare eventuali responsabilità, e di evitare che si ripetano omologhe situazioni di irregolarità nella gestione della spesa.

Ciò vale, ad avviso del Collegio, soprattutto nella fattispecie "ricognitiva" disciplinata e contemplata dalla lettera e) del richiamato art. 194 del T.U. Enti Locali del 2000, che impone, nella fase di accollo del debito istituzionalmente contratto, che i componenti del Consiglio Comunale effettuino una rigorosa verifica dei presupposti normativi preordinati al valido e regolare riconoscimento del "debito fuori bilancio", dandone compiuta contezza nell'impianto motivazionale del provvedimento.

Diversamente operando, l'organo consiliare finirebbe per assecondare, attraverso una sorta di "automatismo procedimentale" assolutamente non consentito dall'ordinamento, una serie indiscriminata di iniziative di spesa autonome e scoordinate, illegittimamente assunte in violazione delle regole finalizzate al rispetto della programmazione della spesa, scaricandone le conseguenze in via sistematica sul Comune, in tal modo determinando, sia pure indirettamente, una situazione di permanente illegittimità e precarietà finanziaria (Sezione Trentino Alto-Adige, sede di Trento, 5.6.2008, n.31).

I consiglieri comunali di XXX, e ciò risulta dal contenuto della deliberazione n.23 del 29.9.2005, erano stati “avvertiti” espressamente dal Segretario Comunale della esistenza di valide ragioni ostative al riconoscimento.

Essi avrebbero potuto e dovuto, in presenza di siffatto richiamo proveniente da un qualificato funzionario titolare del potere di presidiare al corretto e lineare svolgimento dell’azione amministrativa, soprassedere all’immediato riconoscimento di quella partita debitoria, ed attivarsi, invece, per ottenere maggiori e più esaurienti chiarimenti sulle modalità di espletamento della prestazione resa in favore dell’Ente onde inferirne, anche al di là della utilità o dell’arricchimento concreto, la liceità.

Il Collegio indugia su tale passaggio procedimentale, al fine di evidenziare come la volontà del Comune di “cautelarsi” sulla opportunità di una vera e completa difesa era stata efficacemente manifestata nel corpo della delibera n.49 del 30.4.2001 di conferimento dell’incarico, attraverso la precisa ed inequivocabile fissazione di un limite di spesa per onorario – stabilito quale simbolico acconto in £ 1.500.000 - il cui superamento sarebbe stato reso possibile solo previo accordo tra soggetto committente (Comune) e soggetto incaricato (avvocato).

In tal modo il Comune si era preoccupato, stante evidentemente la oggettiva incertezza della propria posizione processuale nella vicenda, di “pre-determinarsi” un potere di controllo continuo e “in divenire” da esercitarsi, nel rispetto della riconosciuta discrezionalità di “dominus”, in riferimento alle variabili processuali rappresentate di volta in volta dall’avvocato incaricato, sì da valutare l’opportunità di assicurare ad esse, o meno, adeguato riscontro, tenendo anche conto dei correlati costi economici che tali variabili avrebbero comportato.

Ma, come detto, tale ultima forma di potere – dovere di intervento non risulta essere stata esercitata né azionata da parte degli organi di gestione attiva del Comune di XXX; e la correlata omissione non può essere, per come sopra anticipato, addebitata ai Consiglieri comunali, odierni convenuti.

A questi ultimi va contestato il fatto di aver proceduto ad un pieno ed incondizionato riconoscimento di siffatta partita debitoria senza curarsi minimamente della legittimità e liceità, delle concordate modalità di liquidazione; gli stessi avrebbero dovuto valutare con maggiore cura ed attenzione l'effettiva utilità della prestazione resa dal legale incaricato onde correlare ad essa il riconoscimento del giusto compenso.

Quest'ultimo si sarebbe dovuto correttamente determinare alla stregua dei minimi tariffari all'epoca in vigore, esigibili da parte del professionista incaricato in conseguenza della prestazione professionale resa.

Il danno emergente dalla vicenda amministrativa in rassegna, risulta, quindi, pari alla differenza tra la somma riconosciuta al legale incaricato in sede di transazione, prima, e di riconoscimento, poi, (€ 49.000,00) e la somma che sarebbe al medesimo spettata in forza dell'applicazione dei "minimi tariffari" contenuti nelle tabelle di riferimento per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza che possono essere determinate come di seguito:

DIRITTI DI AVVOCATO

Posizione e archivio

€ 103

Disamina

€ 26

Memoria di costituzione € 103

Autentica di firma € 26

Versamento contributo unificato € 26

Iscrizione causa a ruolo € 26

Costituzione in giudizio € 26

Esame documentazione controparte € 52

Per ogni scritto difensivo € 103

Esame dispositivo sentenza € 26

Esame testo integrale sentenza	€ 52
Formazione fascicolo	€ 26
Partecipazione udienza	€ 52
Consultazioni con il cliente	€103
Corrispondenza informativa	€103
Richiesta alla cancelleria di copia atti	€ 26
Deposito atti in cancelleria	€ 26
Redazione nota spese giudiziali	<u>€ 52</u>
TOTALE	€ 957

ONORARI

Studio della controversia	€ 265
Consultazione con il cliente	€ 135
Ricerca documenti	€ 70
Redazione della memoria	€ 70
Atto di intervento	€ 70
Memoria difensiva	€ 565
Discussione in camera di consiglio	€ 295
Richiesta parere Consiglio dell'ordine	<u>€2.390</u>
TOTALE	€3.860

per la somma complessiva di €4.817,00.

La differenza così ottenuta, pari ad €44.183,00, costituisce, come si è detto, danno ingiusto per le finanze del Comune di XXX in quanto corrispondente alla erogazione di risorse finanziarie non correlata a concreta ed effettiva utilità.

Il Consiglio Comunale, in altre parole, attraverso il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ha, in maniera gravemente colpevole ed ingiustificata, enormemente sovrastimato la

reale utilità della prestazione resa dal professionista omettendo di adottare qualsiasi iniziativa di approfondimento della vicenda, tanto più necessaria ove si pensi allo stridente e clamoroso divario tra la somma “pattuita”, sia pure con le riserve di cui si è detto, nel 2001, e quella reclamata dal professionista nel 2005 (€750,00 circa contro €49.000,00).

Tale danno, tuttavia, ed in ragione di quanto detto sopra, non è, interamente addebitabile agli odierni convenuti, giacché lo stesso rinviene la propria dinamica formativa anche nell'adozione della delibera di conferimento dell'incarico ad opera della Giunta Municipale in carica nel 2001, e nella inspiegabile omissione dell'opera di monitoraggio sull'andamento della causa e sui correlati riflessi finanziari ad opera degli organi di gestione succedutisi negli anni.

Alle predette condotte – attive ed omissive – serbate dai non evocati nell'odierno giudizio, il Collegio reputa di addebitare il 50% (€22.091,00) dell'accertato danno.

Conseguentemente ai convenuti va ascritto il rimanente 50% (€ 22.091,00) del nocumento secondo la seguente ripartizione:

il 30% - pari ad € 6.627,00 – va addebitato al sig. Giuseppe G che, oltre ad approvare il riconoscimento del debito in qualità di componente del Consiglio Comunale nell'adozione della delibera in argomento, risulta, in qualità di Sindaco all'epoca in carica, autore della proposta di deliberazione e, soprattutto, firmatario dell'accordo transattivo con il quale è stato determinato l'impegno dell'Ente comunale verso il professionista nella misura di €49.000,00 (somma, questa, inferiore a quanto in origine reclamato dal medesimo, €60.739,21, ma della quale poteva, e doveva, immediatamente percepirsi la non congruità, almeno in chiave dubitativa, rispetto ai circa 750,00 euro inizialmente riconosciuti);

il rimanente 70% - pari ad € 15.464,00 – va, invece, diviso in parti eguali tra gli altri Consiglieri Comunali odierni convenuti che votarono favorevolmente al riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento. Ciascun Consigliere Comunale va dunque condannato al risarcimento della somma di €3.093,00 (15.464,00 da dividere per 5 – Giuseppe D, Franco Mario T, Feliciano T,

Antonietta G e Rocco De Leonardis -).

Le somme di cui è condanna vanno maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfacimento del credito erariale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) condanna il sig. Giuseppe F. G al pagamento in favore del Comune di XXX la somma di €6.627,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

b) condanna, in parti uguali, i convenuti signori , Giuseppe D, Franco Mario T, Feliciano T e Antonietta G e Rocco DE LEONARDIS al pagamento in favore del Comune di XXX la somma di €3.093,00 ciascuno, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

b) le spese seguono la soccombenza e vengono determinate, in via solidale, nella misura di € 749,00=.

Euro settecentoquarantanove/00=.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 5 luglio 2011.

IL RELATORE

(Giuseppe TAGLIAMONTE)

F.to Giuseppe Tagliamonte

IL PRESIDENTE

(Luciano CALAMARO)

F.to Luciano Calamaro

Depositata in segreteria il 13 OTT. 2011

Il Preposto alla Segreteria della
Sezione Giurisdizionale Basilicata

Maria Anna Catuogno

F.to Maria Anna Catuogno